

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 aprile 2015<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Il Codice civile<sup>2</sup> è modificato come segue:

*Art. 314c*

5. Diritto di  
avviso

<sup>1</sup> Quando il bene di un minorenni pare minacciato, chiunque può avvisarne l'autorità di protezione dei minori.

<sup>2</sup> Può avvisare l'autorità di protezione dei minori anche chi è tenuto al segreto professionale secondo il Codice penale<sup>3</sup>, se l'avviso è nell'interesse del minorenni. La presente disposizione non si applica agli ausiliari tenuti al segreto professionale secondo il Codice penale.

*Art. 314d*

6. Obbligo di  
avviso

<sup>1</sup> Salvo che siano tenute al segreto professionale secondo il Codice penale<sup>4</sup>, le seguenti persone devono avvisare l'autorità di protezione dei minori se il bene di un minorenni pare minacciato ed esse non sono in grado di rimediare nel quadro della loro attività:

1. gli specialisti nei settori della medicina, della psicologia, delle cure, del sostegno, dell'educazione, della formazione, dell'assistenza sociale, della religione e dello sport che nella loro attività professionale hanno contatti regolari con minorenni;
2. gli specialisti che esercitano un'attività ufficiale.

<sup>2</sup> I Cantoni non possono prevedere ulteriori obblighi di avviso all'autorità di protezione dei minori. Sono fatte salve le normative emanate dai Cantoni nell'ambito delle loro competenze.

1 FF 2015 2751  
2 RS 210  
3 RS 311.0  
4 RS 311.0

7. Collabora-  
zione e  
assistenza  
amministrativa

*Art. 314e*

<sup>1</sup> Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. L'autorità di protezione dei minori prende le disposizioni necessarie per la salvaguardia di interessi degni di protezione. Se necessario, ordina l'esecuzione coattiva dell'obbligo di collaborare.

<sup>2</sup> Le persone tenute al segreto professionale secondo il Codice penale<sup>5</sup> possono collaborare senza previa liberazione dal segreto professionale. La presente disposizione non si applica agli ausiliari tenuti al segreto professionale secondo il Codice penale.

<sup>3</sup> Le persone tenute al segreto professionale secondo il Codice penale devono collaborare se sono state autorizzate a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell'autorità di protezione dei minori, l'autorità superiore o l'autorità di vigilanza le ha liberate dal segreto professionale.

<sup>4</sup> Le autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione.

*Art. 443 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Chiunque, nello svolgimento di un'attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisarne l'autorità di protezione degli adulti se non è in grado di rimediare nel quadro della sua attività. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale.

<sup>3</sup> I Cantoni non possono prevedere ulteriori obblighi di avviso all'autorità di protezione degli adulti. Sono fatte salve le normative emanate dai Cantoni nell'ambito delle loro competenze.

*Art. 448 cpv. 2*

<sup>2</sup> I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, i chiropratici e gli psicologi, nonché i loro ausiliari, sono tenuti a collaborare soltanto se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del segreto o se, su loro richiesta o su richiesta dell'autorità di protezione degli adulti, l'autorità superiore o l'autorità di vigilanza li ha liberati dal segreto professionale.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Codice penale<sup>6</sup>**

*Art. 321 n. 3*

3. Rimangono salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sui diritti di avviso e di collaborazione, sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio.

*Art. 364*

*Abrogato*

### **2. Codice di procedura penale<sup>7</sup>**

*Art. 75 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Se necessario per proteggere l'imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali, nonché le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate.

<sup>3</sup> Se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori.

*Art. 168 cpv. 1 lett. g*

<sup>1</sup> Hanno facoltà di non deporre:

- g. il tutore o il curatore dell'imputato.

<sup>6</sup> RS 311.0

<sup>7</sup> RS 312.0

### **3. Legge federale del 23 marzo 2007<sup>8</sup> concernente l'aiuto alle vittime di reati**

*Art. 11 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se l'integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona sotto curatela generale è seriamente minacciata, il consultorio può informare l'autorità di protezione dei minori e degli adulti oppure denunciare il reato all'autorità di perseguimento penale.

### **4. Legge federale del 9 ottobre 1981<sup>9</sup> sui consultori di gravidanza**

*Art. 2 cpv. 1 terzo periodo*

<sup>1</sup> ... Nei rapporti con l'autorità di protezione dei minori si applicano gli articoli 314c capoverso 2 e 314e capoversi 2 e 3 del Codice civile<sup>10</sup>.

### **5. Legge del 23 giugno 2000<sup>11</sup> sugli avvocati**

*Art. 13 cpv. 1 secondo periodo*

<sup>1</sup> ... Il fatto di essere dispensato dal segreto professionale non obbliga l'avvocato a divulgare quanto gli è stato confidato; è fatto salvo l'articolo 314e capoverso 3 del Codice civile<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> RS 312.5

<sup>9</sup> RS 857.5

<sup>10</sup> RS 210

<sup>11</sup> RS 935.61

<sup>12</sup> RS 210

